PETIZIONE

ALLO

ECCELLENTISSIMO SENATO DEL REGNO

DEI

MILITARI PROVENIENTI DALL' I. R. ESERCITO AUSTRIACO

E

DALL' ARMATA DI MARE PURE AUSTRIACA

che dal 22 Marzo 1848 al 27 Agosto 1849

DIFESERO VENEZIA

VENEZIA
TIP. DEL COMMERCIO DI M. VISENTINI
1881.

PETIZIONE

ALLO

ECCELLENTISSIMO SENATO DEL REGNO

DEI

MILITARI PROVENIENTI DALL' I. R. ESERCITO AUSTRIACO

E

DALL' ARMATA DI MARE PURE AUSTRIACA

che dal 22 Marzo 1848 al 27 Agosto 1849

DIFESERO VENEZIA
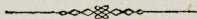
VENEZIA
TIP. DEL COMMERCIO DI M. VISENTINI
1881.

Il Senato del Regno nelle Tornate del 18 e 20 Febbraio 1868 a modificazione delle leggi 1 e 5 Marzo 1868 ha votato l' emendamento proposto da S. E. il senatore Miniscalchi del seguente tenore:

« Ai militari contemplati nei due precedenti Articoli » sono riconosciute le promozioni ed i gradi acquistati in » servizio di Venezia durante la difesa degli anni 1848-49 ».

Tale emendamento dovea formar oggetto di un futuro progetto di legge. *Tredici* anni decorsero, e nonostante che gl' interessati nel 12 Marzo 1879 all' Eccellentissimo Senato abbiano prodotto Reclamo, e che favorevolmente accolto, vista la gravità della questione e gli impegni assunti dal Governo, il reclamo medesimo sia stato passato al Ministero della Guerra per l'opportuno provvedimento, *inevase* essendo rimaste anche le replicate successive istanze, perchè la vertenza sia definita, i signori Ufficiali onorarii:

Antonio cav. Billanovich, *Luogotenente di Vascello*
Angelo Larber, *Capitano nell' Esercito*
Giovanni Astolfi, *Sottotenente di Vascello*
Giacomo Cimetta, *Sottotenente di Vascello*
Giuseppe M.ª Magno, *Sottotenente Commiss. di Marina*

si costituirono in Comitato permanente e produssero nel 27 Gennaio 1881 all' Eccellentissimo Senato del Regno la seguente

PETIZIONE.

Eccellentissimo Senato del Regno

ROMA.

Con decreto 6 Ottobre 1866, N. 3260, di S. A. R. Luogotenente Generale di **S. Maestà** venne nominata una Commissione amministrativa marittima **allo scopo di coordinare il servizio della Marina militare e mercantile della Provincia di Venezia di raccogliere ed assumere in servizio tutto il personale della Marina militare, che apparteneva ed avea appartenuto all' Arsenale di Venezia, e fare al Ministero le relative proposte.**

Da ciò chiaro apparisce, che il Governo patrio intendeva riparare al danno che i componenti della Marina Veneta, sciolta il 28 Agosto 1849 dall' I. R. Governo Austriaco, aveva sofferto in forza della Capitolazione 25 Agosto 1849. Dipendentemente adunque all' enunciato Decreto tutt' i superstiti **Ufficiali** ed **Assimilati** della già Marina Veneta, vennero riassunti in servizio attivo, ed ebbero ciascuno la posizione relativa al grado da loro coperto a Venezia nel 1848-49.

Fu conseguenza del Decreto suddetto se questi avanzi delle prime campagne dell' Indipendenza Italiana, per ridonarsi al patrio servizio, hanno dovuto **abbandonare** la occupazione particolare da essi tenuta dal 1849 al 1866, occupazione che somministrò a loro per 17 anni il necessa-

rio per la vita, posizione per il suddetto motivo **perduta**, e che mai più riacquistarono, stante le patrie **dannose determinazioni posteriori.**

Successivamente riguardo all' Esercito ex Veneto il Ministro della Guerra in data 13 Novembre 1866, pubblicava il Decreto seguente:

Art. 1. I militari nativi delle Provincie della Venezia e di Mantova già al servizio del Governo Austriaco, che per causa politica relativa alla libertà ed indipendenza d' Italia furono privati del grado ed impiego, sono reintegrati nel grado che avevano in *detto esercito*, ed ammessi a far valere i loro titoli alla pensione di riposo o di riforma, che loro possa competere secondo le leggi 27 Giugno 1850 e 7 Febbraio 1866 delle pensioni militari, 25 Maggio 1852 sullo stato degli Ufficiali ed 11 Luglio 1852 sulle riforme dei sott' Ufficiali e soldati.

Art. 2. Il tempo corso dal giorno in cui gli ora detti militari furono dimessi a quello della data del presente Decreto, sarà considerato quale servizio effettivo.

Art. 3. Quelli di essi che furono per la stessa causa spogliati della pensione, di cui erano già provveduti, sono ristabiliti nel godimento della stessa.

Art. 4. Non sono ammessi a godere delle disposizioni contenute in questo Decreto quelli dei summenzionati militari, che per precedenti disposizioni relative ai compromessi politici già si trovassero provveduti di una pensione o di un assegnamento.

Art. 5. Le vedove, gli orfani di altri militari avranno diritto alla pensione che loro possa competere secondo le preaccennate Leggi.

Art. 6. Le pensioni accordate in forza dei suaccennati articoli comincieranno a decorrere dalla data del presente Decreto.

Art. 7. Non sarà più ammesso a godere delle disposizio-

ni contenute nel presente Decreto, chi lascierà trascorrere il 31 Dicembre 1867 senza aver invocata l' applidazione per esplicita domanda.

Art. 8. Le disposizioni del presente Decreto saranno presentate al Parlamento nella prossima Sessione, per essere convertite in Legge.

Raffrontando le suddette due disposizioni, rileviamo la notevole differenza che sta in ciò : Che mentre ai Militari ed Assimilati della già Marina Veneta implicitamente si riconoscevano i gradi da essi coperti a Venezia negli anni 1848-49, ai militari e funzionari dell' Esercito ex Veneto, provenienti dall' I. R. servizio Austriaco, non si riconosceva ad essi che il grado coperto nell' imperiale regio esercito Austriaco.

Ma di chi la colpa se questi ultimi avevano un trattamento disuguale?

Quando fu pubblicato il Reale Decreto 13 Novembre 1866 suddetto, il precedente Decreto Reale 6 Ottobre 1866 aveva già avuta esecuzione piena, perfetta e completa ; nessuna influenza adunque potea avere il Decreto Reale 13 Nov. 1866 sulla sorte dei componenti la già Marina Veneta.

E sebbene siasi data esecuzione al Decreto Reale 6 Ottobre 1866 e che in virtù di esso tanti benemeriti patriotti abbiano abbandonato la loro posizione particolare e che dopo il fatto compiuto, una legge non conforme alle disposizioni del Decreto ridetto fosse inattendibile, nullameno nelle sedute dell' 11 e 13 Gennaio 1868 vennero presentati alla Camera dei deputati i due seguenti progetti di Legge, (relatore Bargoni (e cioè :

Per l' esercito ex Veneto. « È data forza di Legge al Sovrano Decreto 13 Novembre 1866 relativo ai militari na-
» tivi delle Provincie Venete e di Mantova già al servizio
» dell' esercito Austriaco con grado ed impiego abbandonati
» o perduti per causa politica, ed alle loro vedove ed orfani.

» Lo stesso R. Decreto 13 Novembre 1866 è applicato an-
» che agli altri militari già al servizio dell' Austria con
» grado ed impiego perduti ed abbandonati per causa poli-
» tica, i quali avendo servito nella difesa di Venezia negli
» anni 1848-49, vi abbiano acquistata la cittadinanza e non
» l' abbiano successivamente perduta, assumendone una
» straniera ».

Art. 3. « Ai militari contemplati nei due precedenti
» Articoli e che per il R. Decreto 13 Novembre 1866 ven-
» nero reintegrati nel grado che avevano nell' esercito Au-
» striaco sono **riconosciute le promozioni** ed i gra-
» di acquistati in **servizio di Venezia** durante la di-
» fesa degli anni 1848-49 ».

Per la Marina Veneta. « I militari nativi delle Provin-
» cie Venete e di Mantova già al servizio della Marina Au-
» striaca con grado ed impiego perduti ed abbandonati per
» causa politica, gli altri militari i quali già al servizio
» della Marina Austriaca con grado od impiego perduti od
» abbandonati per causa politica, avendo servito nella difesa
» di Venezia degli anni 1848-49 vi abbiano acquistato la
» cittadinanza e non l' abbiano successivamente perduta
» assumendo una cittadinanza straniera » — « ed i funzionarj
» ed assimilati che trovansi in identiche condizioni, **sono**
» **reintegrati** nel grado ed impiego, che avevano in detta
» Marina e se avvenne **promozione nel grado od im-**
» **piego, acquistatati in servizio del Governo**
» **di Venezia** durante la difesa negli anni 1848-49 ».

Nella sessione dell' 11 Gennaio 1868 venne discussa la legge per l' Esercito ex Veneto, dopo prolungata contestazione (Vedi discussione della Camera dell' 11 Genn. 1868) si escluse dalla legge medesima il **riconoscimento** delle promozioni e dei gradi acquistati in servizio di Venezia durante la difesa degli anni 1848-49, per cui il riconoscimento stesso si limitò alla reintegrazione del grado ed impiego

che i suddetti militari coprivano nell' I. R. Esercito Austriaco precedentemente ai patri politici avvenimenti.

Nella successiva Sessione del 13 Gennaio 1868 venne portato in discussione anche il secondo dei suddetti progetti, e cioè quello relativo ai militari già in servizio della Marineria Austriaca, che difesero Venezia negli anni 1848-49 ed ai quali il Decreto Reale 6 Ottobre 1866 si riferiva.

Viva, per vero dire, fu la discussione, e non ostante che per questi militari esistesse il fatto compiuto, vale a dire, l' esecuzione data al Decreto Reale 6 Ottobre 1866, nonostante ciò, si fece stato della cosa giudicata, cioè : della Legge votata dalla Camera stessa nella sessione dell' 11 Gennajo 1868 pei militari dell' Esercito ex Veneto, e perciò anche ai militari della Marineria Austriaca, divenuta poscia Veneta, furono soltanto riconosciuti i gradi e gli impieghi che aveano nell' armata di mare Austriaca prima dell' Italico politico movimento 1848-49.

Ci si permetta l' osservazione, che queste due leggi così votate, anzichè una patria riparazione, possono dirsi *un' Amnistia Austriaca* da aggiungersi alle tante altre nello stesso senso promulgate dal Governo Austriaco, durante la seconda epoca della sua dominazione.

Non andremo nemmeno ad indagare il perchè fu preterita la discussione della Legge dei militari della Marina all' altra dell' Esercito; egli è certo che la cosa giudicata non avrebbe esistito, se fosse stata preferita la discussione di quella a questa, poichè, se la Legge è il precetto, la norma, la regola di ciò che si deve fare e non fare, viene di necessaria conseguenza non poter colpire ciò che fu fatto prima della sua promulgazione ed attivazione. — Egli è perciò non poter la Legge regolare che i casi futuri, applicando il principio: « Leges et constitutiones fucturis certum est dare forman negotiis, non ad facta praeterita revocari. »

Tutti gli atti quindi, tutti i fatti eseguiti antecedentemente ad una legge, tutti i diritti acquisiti devono aver l' egida della legge sotto cui ebbero vita, salvo che il Legislatore non introduca una nuova maniera di diritto intorno a cose dubbie o per affari, cui sia inerente una manifesta iniquità, non smenticando che i diritti acquisiti sono quelli, ai quali non può più riportarsi un cangiamento, una modificazione senza pregiudicare coloro che li hanno acquisiti, quelli dunque, che fondandosi sopra fatti e ragioni perfette ed irrevocabili, sono divenuti patrimonio nostro, nè ci possono esser tolti senza manifesta ingiustizia.

L' esecuzione ordinata dal Ministero della Marina al Decreto Reale 6 Ottobre 1866 per cui tanti benemeriti patriotti dovettero abbandonare la loro posizione particolare, non era la prosecuzione anzi la conferma di diritti precedentemente acquisiti ?

Poteva il Legislatore revocarlo senza pregiudicare coloro, che aveano dall' esecuzione di quel Decreto acquisiti diritti, senza commettere manifesta ingiustizia, portando ingiuria alle più elementari disposizioni di Legge? Sotto qualsiasi forma di Governo una condotta contraria al buon diritto è censurabile, sotto un Governo Costituzionale, quale è il nostro, non sarebbe nemmeno presumibile, che cotanta eccedenza d' ingiustizia si possa commettere.

Non spetta a noi, Eccellentissimo Senato, riandare sul passato, risovvenire che dal 1859 al 1866 il Governo patrio, in vigor delle annessioni condizionate, è stato obbligato a riconoscere i gradi effettivi conferiti dai varj Governi provisorj, che solo i già militari Veneti e Romani che difesero Roma e Venezia negli anni 1848-49, perchè annessi incondizionatamente, vennero dimenticati, sebbene il Governo largo sia stato di promesse, essi però non possono passare sotto silenzio, che mentre il Governo patrio per il trattato di Vienna 3 Ottobre 1866 si è occupato dello *sgherro* e del

delatore al servizio dell' I. R. Governo straniero, possa mettere in non cale coloro, i quali perdettero la loro naturale carriera; il soldato delle Lagune Venete non ha mostrato mai le calcagna; egli, all' Austriaco ha resistito ad ogni costo, *il Decreto 2 aprile 1849 è tramandato alla posterità*, i figli d' Italia lo imitarono.

Tornando a noi le più sopra accennate due Leggi votate dalla Camera nel modo sovraesposto, vennero poste in discussione nella Camera Vitalizia, la prima cioè quella dei militari dell' Esercito ex Veneto nella tornata del 18 Febbrajo, la seconda quella della Marineria nel 20 Febbraro 1868.

E fu quando venne in discussione la prima di queste Leggi, che S. E. il senatore Miniscalchi proponeva il seguente emendamento: « Ai militari contemplati nei due pre- « cedenti articoli sono riconosciute le promozioni ed i gradi « acquistati in servizio di Venezia durante la difesa degli « anni 1848-49. »

Questo emendamento rimetteva la Legge nello stato proposto dalla Commissione avanti il Parlamento.

Favorevole accoglienza faceva la Camera vitalizia all' emandamento proposto, se non che S. E. il Ministro della Guerra Bertolè-Viale facendo considerare, che se la trattazione del detto progetto si protraeva ancora, trascorreva altro lasso di tempo prima di essere definitivamente approvato, e da ciò il ritardo a danno di coloro i quali invocarono il beneficio che la legge stessa loro accordava, opponeva l' intempestività dello emendamento, concludeva per l' urgenza dell' approvazione della Legge non solo, ma perchè l' emendamento proposto debba formar argomento di separato progetto di legge.

Ed è rimarchevole, sia concesso dirlo, la sortita del Ministero della Guerra; e valga il vero: Nel 1. ramo del Parlamento il progetto di legge includeva l' emendamento di

S. E. il senatore Miniscalchi, perchè dunque lo ha opposto? Se accettava il progetto della Commissione non avrebbe avuto bisogno di reclamare un nuovo separato progetto di legge, — è quindi evidente, che le intenzioni del Ministro della Guerra potevano ritenersi ostili ai militari dell'Esercito di terra e dell' armata di mare Veneti.

Chi poteva implorare il beneficio del decreto Reale 13 Novembre 1866 e quindi della Legge votata dalla Camera l' 11 Gennajo 1868 in luogo dell' altra ben maggiore che impartiva il progetto della Commissione, opposto dal Ministro della guerra?

Alle repliche del Ministro della Guerra, due ordini del giorno furono presentati, il 1.° da S. E. il senatore Vigliani che così era espresso:

« Il Senato non ravvisando opportuno risolvere in que-
« sta discussione, la questione sollevata dall'emendamento
« Miniscalchi, perchè eccede l'oggetto del disegno di Legge
« in esame ed esige uno speciale e maturo studio, passa al-
« l' ordine del giorno. »

Ed il 2.° da S. E. il senatore Caccia così concepito:

« Senza pregiudicare quanto è oggetto dell' emenda-
« mento Miniscalchi, il Senato passa all'ordine del giorno. »

S. E. il senatore Mamiani prendeva poi impegnativa di presentare il progetto di legge, e pregava S E. il Generale Durando a ritirare una sua proposta, riguardo a quegli Ufficiali non Veneti e non provenienti dall' Esercito Austriaco che si trovassero nelle identiche condizioni dei Veneti, per fare tema al momento che si discuterà il futuro progetto di Legge. (**Futuro !!!**)

S. E. il senatore Vigliani ritirava il proprio ordine del giorno, e posto a voti quello di S. E. il senatore Caccia venne approvato.

In questo modo la legge votata alla Camera l' 11 Gennaio 1868 venne approvata, ed al Decreto Reale 13 Novem-

bre 1866 relativo ai militari provenienti dall'esercito Austriaco e che negli anni 1848-49 difesero Venezia, fu dato forza di legge.

Successivamente e cioè, nel 21 Febbraio 1868 si discusse presso la Camera Vitalizia l'altro congenere progetto di legge, votato nel 1.° ramo del Parlamento il 13 Gennaio 1868, relativo ai militari dell' ex Marina Austriaca, con grado ed impiego perduti ed abbandonati per causa politica, ed ai quali si riferisce il Decreto Reale 6 Ottobre 1866.

Anche per questo disegno di legge stante, si diceva, la connessità del diritto, veniva ripetuta la proposta di cui l' emendamento di S. E. il senatore Miniscalchi e l' ordine del giorno del suo collega Caccia.

S. E. il senatore Mamiani nè altro per esso presentava il progetto di legge, e deve dirsi, con danno degl' interessati, non adempiva l' impegno assunto, ed è doloroso ma è incontrovertibile verità di fatto, quella che mentre le LL. EE. i Signori Ministri della Guerra e della Marina (Bertolè-Viale e Ribotty), sotto l' aspetto di un provvedimento sollecito, umanitario verso i militari, dei quali si è parlato, chiedevano in via interinale la pronta approvazione dei due progetti di legge, avrebbero trovato in S. E. il senatore Mamiani valido appoggio, perchè sia dimenticato l' interesse dei beneficandi, inquantochè fu per la mancata produzione del promesso progetto, che i titolari contemplati nelle riferite ed approvate due leggi, vennero privati dal 13 Nov. 1866 innavanti dell' assegno di pensione maggiore, che essi avrebbero avuto diritto, pella promozione conseguita in servizio comandato durante la difesa di Venezia negli anni 1848-49.

Se si prendono ad esaminare le discussioni avvenute nella Camera Vitalizia nei giorni da 18 a 21 Febbraio 1868 e che hanno relazione colle due Leggi votate, è duopo concludere, che i due provvedimenti furono proposti ed accettati da codesto Eccellentissimo Senato in via puramente

interinale, che spettava ai Ministri della Guerra e della Marina presentare i progetti relativi per il definitivo provvedimento; *Tredici anni* passarono e nulla si fece. Eppure anche questi avanzi delle prime patrie battaglie dovranno chinare, come molti di essi chinarono la fronte alla legge di natura, dopo i patimenti sofferti durante 17 anni di dominazione straniera, dopo passato il resto della loro esistenza mendicando sotto il dominio **patrio riparatore,** se ne andranno di là, benedicendo la patria, che li ha martirizzati colla miseria.

Successivamente venne la Legge 7 Luglio 1876, cioè quella colla quale furono riconosciuti onorariamente a tutti i cittadini che difesero Roma e Venezia negli anni 1848-49, i gradi acquisiti in servizio di detti Governi, e che ha stabilita in Bilancio la somma annua di L. 200,000 a titolo di *ricompensa Nazionale* da distribuirsi fra quei Ufficiali effettivi di terra e di mare, mancanti di mezzi di sussistenza. Questa Legge non può confondersi con quella promessa dall' Eccellentissimo Senato pei militari, ai quali si riferiscono le due Leggi 1 e 5 Marzo 1868.

Finalmente nel 4 Dicembre 1879 fu pubblicata la Legge, votata alla Camera nel 5 Marzo 1879, colla quale si aumentò il fondo dalle annue Lire 200,000 a Lire 350,000 all' effetto che i titolari, di cui la Legge 7 Luglio 1876, abbiano migliore trattamento, e nemmeno questa Legge ha relazione con quella, che da 13 anni attendono i Militari contemplati nelle due Leggi 1 e 5 Marzo 1868.

E fu nel 12 Marzo 1879, cioè quando la Legge 5 Marzo detto anno, non era ancora presentata in discussione alla Camera Vitalizia, che i militari di terra e di mare ex Austriaci, ed ai quali hanno relazione le due Leggi del 1 e 5 Marzo 1868 surricordate, essendo essi pure stati in conformità alla Legge 7 Luglio 1876 *reintegrati* nei gradi conseguiti a Venezia negli anni 1848-49 scorgendo, come si disse, che nè la Legge 7 Luglio 1876 nè la successiva 5

Marzo 1879 (che prese la data 4 Dicembre 1879), potevano confondersi con quella *Undici* anni fà, promessa da S. E. il senatore Mamiani in sostituzione, anzi diremo a complemento delle due leggi 1 e 5 Marzo 1868, produssero a codesto Eccellentissimo Senato un loro *Ricorso*, col quale chiedevano, che nel progetto di Legge approvato dalla Camera nel 5 Marzo 1879 ed in discussione presso la Camera Vitalizia, vertente sulle modificazioni della Legge 7 Luglio 1876, venisse introdotta anche la modificazione votata dall' emendamento Miniscalchi, che quindi venisse definitivamente provveduto anche pei militari nativi delle Provincie Italiane, già al servizio degli Eserciti e della Marina dei Governi esautorati, che negli anni 1848-49 in servizio nazionale difesero Roma e Venezia. In conseguenza di ciò, questo Eccellentissimo Senato del Regno, nella Tornata 25 Giugno 1879, sentita la relazione di S. E. il senatore generale Mezzacapo, vista la *gravità della quistione* e le impegnative assunte dal Governo, mandava il Ricorso accennato al Ministero della Guerra, perchè provedesse di conformità. (Vedi Tornata Senato 25 Giugno 1879).

Diffatti, se questi militari vennero reintegrati nei gradi acquistati nelle due prime Campagne Nazionali degli anni 1848-49, se essi continuarono il loro servizio militare a vantaggio della causa nazionale, la loro carriera effettiva non fu mai interrotta, non a torto reclamano i diritti, che a loro dalle reintegrazioni provengono. — Le eccezioni e le opposizioni svolte alla Camera dei Deputati nelle Tornate dell' 11 e 13 Febbraio 1868 dai signori già Ministri Bertolè-Viale ed a sua volta dal Ribotty, dopo l' avvenuto riconoscimento del grado, *sono sparite*.

I militari di cui si tratta, non stettero colle mani alle cintola, produssero parecchie istanze ai vari Ministri della Guerra che dal 1879 ad oggi si succedettero, ma non ottennero alcuna evasione.

Egli è adunque che,

1.° i militari nativi delle Provincie del Regno d' Italia già « al servizio degli Eserciti e della Marina dei Governi » esautorati con grado ed impiego perduti od abbandonati » per causa politica, e

2.° » gli altri militari i quali già al servizio dei detti » Eserciti e Marina con grado ed impiego perduti od abban- » donati per causa politica, avendo servito nella difesa di » Roma e Venezia negli anni 1848-49;

» nonchè i funzionarj ed impiegati assimilati che tro- » vansi in identiche condizioni, che

» in vigor delle Leggi 7 Luglio 1876 e 4 Dicembre » 1879 sono stati reintegrati nel grado ed impiego acqui- » stati in servizio dei Governi Nazionali di Roma e Venezia » duranti le guerre nazionali degli anni 1848-49 »:

DOMANDANO

piaccia a codesto Eccellentissimo Senato provvedere affinchè, sia, da parte di questo Eccellentissimo Senato medesimo, sia, da parte di chi spetta, finalmente presentato il progetto di Legge promesso dall' Eccellentissima Camera Vitalizia nelle Tornate del 18 e 21 Febbraio 1868, e richiesto dall' emendamento di S. E. il senatore Miniscalchi, a complemento e difinitiva decisione delle due Leggi 1 e 5 Marzo 1868, a conseguire il quale emendamento, i ricorrenti hanno acquisito da 13 anni il diritto.

Cav. Antonio Billanovich, *Luogotenente di Vascello*
Angelo Larber, *Capitano onorario*
Giovanni Astolfi, *Sottotente di Vascello*
Giacomo Cimetta, *Sottotenente di Vascello*
Giuseppe M.ª Magno, *Sottotenente Commiss. onorario.*

SENATO DEL REGNO

UFFICIO DI SEGRETERIA

Roma, il 7 Febbraio 1881

N. 27-189

Oggetto e data della Petizione.

Domanda per la presentazione di un progetto di legge in relazione alle discussioni avvenute in Senato nelle tornate del 18 e 21 Febbraio 1868.

26 Gennaio 1881

La Segreteria del Senato fa sapere alla S. V. che ha ricevuto la petizione relativa al contro indicato oggetto alla quale sarà dato corso a termini del Regolamento.

Il Direttore della Segreteria

A. CHIAVONE.

All' Ill.mo Signor

Cav. ANTONIO BILLANOVICH

Luogotenente di vascello onorario

(e per gli altri sottoscritti alla petizione)

VENEZIA

S. Zaccaria N. 4930.